

quantificazione esposta nella relazione tecnica, l'effetto netto dovrebbe risultare positivo per 25 milioni nel 2005 e per circa 1,6 a partire dal 2006.

I dati della relazione tecnica appaiono corretti, ma va rilevato che essi comprendono sia la quota relativa all'incremento dell'accisa che quella relativa all'IVA che grava sull'imponibile: criterio che non appare ispirato a principi prudenziali, in quanto presuppone il trasferimento dell'intera accisa sul prezzo di vendita e non tiene conto di una possibile contrazione dei consumi per effetto dell'aumento del prezzo stesso.

Gli stanziamenti contenuti nella legge rappresentano tutti dei tetti di spesa. Le relative quantificazioni non sono peraltro supportate da elementi ulteriori rispetto al mero testo legislativo: ciò vale sia per l'istituzione di un fondo per la tutela ambientale (140 milioni), sia per le risorse in favore dei vari corpi di pubblica sicurezza "per specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica" (110 milioni) e del Corpo della guardia di finanza "per esigenze correnti di funzionamento dei servizi" (20 milioni).

Per quanto riguarda invece la quantificazione dell'importo autorizzato al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004/07 relativo al settore del trasporto pubblico locale (260 milioni annui a partire dal 2005), alcuni dati di base — essenzialmente la stima del numero degli interessati e conseguentemente la quota pro-capite — sono stati forniti dal rappresentante del Tesoro in sede di Commissione bilancio Senato.

La relativa copertura è effettuata sulla base di una ripartizione dei costi dell'intervento tra lo Stato e le Regioni, frutto di uno specifico accordo. Così, la quota maggiore (200 milioni) viene assunta a carico dallo Stato e va a gravare sulle maggiori entrate derivanti dell'aumento dell'accisa sui carburanti; la residua quota di 60 milioni è posta invece a carico delle Regioni attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato.

A quest'ultimo proposito, qualche perplessità deriva dal fatto che non sono state individuate le specifiche autorizzazioni di spesa da ridurre, compito questo rinviato ad un successivo accordo.

2.4 Legge n. 71 del 29 aprile, di conversione del DL n. 22 del 28 febbraio, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Il decreto legge originario è stato integrato nel corso del procedimento di conversione da numerose disposizioni, non corredate da relazione tecnica, alcune delle quali già modificate in prima lettura secondo le indicazioni della Commissione bilancio Camera: ciò nonostante, tre disposizioni su cui la Commissione stessa aveva reso parere contrario ai sensi dell'art. 81 Cost. sono state mantenute nel testo finale.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio Senato, a seguito di ulteriori osservazioni sulle conseguenze finanziarie di numerose disposizioni, il Governo ha presentato una documentazione contenente chiarimenti formulati dal Ministero delle politiche agricole senza il formale intervento del Ministero dell'economia; tuttavia, in sede di discussione, il rappresentante del Governo ha assicurato che quest'ultimo era stato coinvolto nell'esame dei chiarimenti stessi.

Non può comunque non rilevarsi che, anche in questa occasione, a fronte dei problemi sollevati dal testo ed esposti in modo molto articolato nei documenti di verifica dei Servizi del bilancio, i chiarimenti forniti appaiono decisamente meno approfonditi e di conseguenza non sufficienti a consentire il superamento delle numerose perplessità connesse alle effettive conseguenze finanziarie derivanti dalla formulazione delle varie disposizioni.

In dettaglio, si formulano le seguenti osservazioni:

1) L'art. 1 comma 1 estende ad aree diverse dal Mezzogiorno gli interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato - previsti dalla legge n. 104 del 1995 - nei limiti dell'autorizzazione di spesa originaria. Tuttavia, quest'ultima si riferisce agli esercizi 2001 e 2002 e non è pertanto chiaro per quali motivi risultino ancora disponibili risorse relative a tale autorizzazione di spesa.

In ogni caso, appare contraddittorio quanto affermato dal rappresentante dell'Economia in sede di Commissione bilancio Senato, secondo cui la norma in questione non determinerebbe un incremento nel 2005 delle autorizzazioni di cassa, "in quanto nell'anno in corso il Commissario ex Agensud avrebbe impiegato comunque le risorse". Discende infatti da tale affermazione che le risorse erano già destinate ad altri scopi, che avrebbero dovuto essere correttamente individuati: la rinuncia al loro

soddisfacimento a favore di altre iniziative avrebbe dovuto perciò essere adeguatamente motivata per dar modo di valutare l'eventuale pregiudizio arrecato alla realizzazione degli interventi per i quali le risorse erano originariamente destinate.

In assenza di tali indicazioni, deve ritenersi che la rimodulazione in questione impedisca il formarsi di economie di bilancio che sarebbero state altrimenti acquisite a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In tal senso non appare convincente l'affermazione della relazione tecnica secondo cui la norma non reca oneri.

2) Art. 1 comma 1-*bis* e 1-*ter*

Per le imprese agricole che si trovano in determinate condizioni le due norme, introdotte in sede di conversione, dispongono rispettivamente la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il 2005 e la concessione di finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse.

I relativi oneri, non quantificati nel testo legislativo e neppure nella relazione tecnica, sono coperti a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale — interventi indennizzatori di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 (art. 15 comma 2). Nessuna notizia è fornita sulla capienza e sui margini di flessibilità dello stanziamento in relazione ad esigenze derivanti dalla legislazione vigente.

Senza diretta connessione con queste due norme e comunque senza che siano fornite notizie sui criteri di quantificazione, il successivo comma 3-*ter* dispone l'incremento del Fondo di cui sopra, con copertura dell'onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rifinanziate dalla legge finanziaria 2005. Anche qui, nessuna indicazione è fornita circa gli impegni già assunti a carico di quest'ultimo Fondo e circa le unità previsionali di base che saranno oggetto di riduzione.

Va anche rilevato che sul Fondo di solidarietà nazionale grava anche la copertura derivante dall'applicazione dell'art. 1-*ter*, anch'esso aggiunto in sede di conversione e privo di relazione tecnica, che prevede una serie di benefici (maggiore rateizzazione per

il pagamento dei debiti per contributi, ecc.) a favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali.

Sulle disposizioni in esame la Commissione bilancio Senato ha reso parere non ostativo “nel presupposto che i benefici... siano modulabili in misura tale da rispettare il limite di spesa costituito dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale ivi rispettivamente richiamate, come incrementate dall’art. 1, comma 3-ter”.

Peraltro, la formulazione delle disposizioni stesse non consente di comprendere come possa essere realizzato in concreto il contenimento dei benefici nell’ambito delle disponibilità finanziarie del fondo utilizzato a copertura. Si ritiene pertanto che in questo, come nei numerosi casi analoghi, dovrebbero essere indicati i criteri di massima per il contenimento della spesa nell’ambito delle disponibilità finanziarie, quali ad esempio l’ordine cronologico delle domande, la gravità del danno, le eventuali zone geografiche da privilegiare, ecc.

3. Osservazioni su leggi senza oneri dichiarati.

3.1 Legge n. 5 del 28 gennaio, di conversione del DL n. 279 del 22 novembre 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

La legge contiene una norma finale (art. 9) che ne dispone la neutralità per la finanza pubblica. Tuttavia, alcune norme in essa contenute suscitano qualche perplessità.

In particolare, l’art. 5 comma 1-ter prevede che, nel caso di danni derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive, il conduttore agricolo possa accedere ai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale (d.lgs. n. 102 del 2004) “nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo”.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione avrebbe dovuto indicare – mediante la riduzione della precedente autorizzazione di spesa – la quota del Fondo destinata a tali nuove esigenze: allo stato, infatti, manca un meccanismo per contemperare le vecchie e le nuove posizioni soggettive nei confronti del Fondo, non apparendo fondata sulla

formulazione della norma l'opinione espressa in Commissione bilancio Senato dal rappresentante dell'Economia, secondo cui potrebbe configurarsi – per gli agricoltori in questione – una ipotesi di “modalità prioritaria” di accesso al Fondo.

In realtà, la disposizione stessa appare preludere alla necessità di aumentare la dotazione del Fondo, aumento del resto escluso soltanto per “l'immediato futuro” dal rappresentante dell'Economia e di cui è comunque sottolineata l'opportunità nel parere della Commissione bilancio Senato.

Inoltre, l'art. 7 istituisce un Comitato consultivo in materia di coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche, cui la norma affida anche il compito di monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del decreto.

Le spese di funzionamento del Comitato, non quantificate nel testo del decreto, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; nulla è stabilito per gli oneri dell'attività di monitoraggio. La relazione tecnica indica invece - senza fornire ulteriori dati ed informazioni – oneri per il primo anno pari a 500.000 euro, di cui 30.000 per spese di funzionamento del Comitato, aventi carattere permanente, e 470.000 – limitate ad una sola annualità – per i costi del monitoraggio.

La relazione stessa indica altresì i capitoli di bilancio su cui tali oneri devono essere imputati.

Al riguardo, si osserva che, com'è noto, l'imputazione di nuovi oneri a disponibilità esistenti su capitoli di bilancio non è consentita dalle norme vigenti.

E' ben vero che in caso di nuovi oneri di modesta entità, inquadrabili in piani e programmi già esistenti di cui sono destinati a migliorare l'operatività, si sono verificate numerose eccezioni a tale regola: nel caso di specie, tuttavia, se questo criterio può essere ritenuto applicabile per le spese di funzionamento del Comitato, sorgono invece dubbi nei riguardi degli oneri di monitoraggio, di cui allo stato non riesce a comprendersi la limitazione ad una sola annualità.

Si ritiene comunque che in questi casi dovrebbe correttamente operarsi indicando nel testo normativo la quantificazione degli oneri e utilizzando la modalità di copertura appropriata, e cioè la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, modalità che consentirebbe comunque l'utilizzazione delle medesime risorse, a condizione che esse siano effettivamente eccedenti le esigenze a legislazione vigente.

4. I decreti legislativi.

Come già accennato nei capitoli dedicati all'ordinamento contabile e alla legislazione di spesa contenuti nella recente relazione della Corte sul rendiconto 2004, in considerazione del sempre più frequente ricorso a norme di delega, che determina uno spostamento dell'asse decisionale concreto in direzione dei decreti legislativi, la Corte ha assunto l'iniziativa di sottoporre ai Presidenti delle Commissioni bilancio delle due Camere l'opportunità — su cui i Presidenti stessi hanno convenuto — di estendere ai decreti legislativi pubblicati nello stesso periodo le relazioni sulle leggi di spesa che rimette ogni quadrimestre al Parlamento ai sensi dell'art. 11-ter comma 6 della legge di contabilità.

Infatti, soltanto attraverso l'esame delle norme sostanziali da cui direttamente deriva l'eventuale onere posto a carico della finanza pubblica possono essere formulate valutazioni sull'aderenza delle norme stesse alle autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di delega o riscontrato l'effettivo rispetto da parte delle norme delegate della eventuale clausola di neutralità finanziaria apposta alla legge di delega.

In particolare, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente sulla base delle risorse disponibili, i connessi obblighi finanziari possono vanificare sia il riferimento alla clausola suddetta, sia il limite delle risorse finanziarie fissato dalla legge di delega, anche se formulato come tetto massimo di spesa.

In questo primo quadrimestre del 2005, i decreti legislativi pubblicati sono stati complessivamente 20, di cui 4 attuativi di leggi di delega e 16 attuativi di direttive comunitarie.

A) decreti attuativi di leggi di delega

1) Il d.lgs. n. 330 del 27 dicembre 2004 — attuativo della delega di cui all'art. 1 comma 3 della legge n. 290 del 2003, di conversione del DL n. 239 del 2003 — contiene integrazioni al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 del 2001) concernenti la razionalizzazione e semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche: tali integrazioni

hanno carattere esclusivamente procedimentale e non determinano conseguenze finanziarie.

2) Il d.lgs. n. 9 del 10 gennaio 2005 – attuativo della delega di cui all’art. 1 commi 2 e 3 della legge n. 443 del 2001 -, ad integrazione del d.lgs. n. 190 del 2002, prevede l’istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

Premesso che la norma finale del decreto dispone l’obbligo di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato, si rileva che l’unica disposizione che potrebbe comportare qualche problema di copertura è quella del quinto comma dell’art. 20 – nonies; è infatti prevista l’istituzione di una commissione per l’esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti ministeriali di attestazione del possesso dei requisiti, le cui spese sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente.

Tuttavia, in caso di soccombenza dell’amministrazione, la norma dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero, che però, essendo ovviamente quantificati sulla base della legislazione vigente, non tengono conto del nuovo eventuale onere introdotto dalla disposizione in argomento.

In relazione all’obbligo posto dalla clausola sopra richiamata, dovrà pertanto farsi fronte ai nuovi eventuali oneri mediante spostamenti di risorse in ambito ministeriale.

3) Aspetti finanziari di maggior rilievo sono presentati dal d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, con il quale, in attuazione della delega di cui alla legge n. 273 del 2002 e successive modificazioni (art. 15), è stato emanato il codice della proprietà industriale.

In primo luogo, l’art. 183 prevede che le opposizioni alla registrazione dei marchi siano decise da funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o anche – se il numero degli stessi fosse insufficiente in relazione alle opposizioni depositate – da funzionari del Ministero delle attività produttive o da esperti con notoria conoscenza della materia.

E’ espressamente previsto che l’incarico sia retribuito con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con quello dell’economia.

Si tratta pertanto di disposizione dichiaratamente onerosa a fronte della quale non è stata indicata alcuna fonte di finanziamento, neppure le — peraltro ampiamente discutibili — “risorse di bilancio”.

In secondo luogo, l'art. 223 e l'art. 224 attribuiscono all'Ufficio italiano brevetti e marchi rispettivamente una serie di compiti aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente e l'autonomia finanziaria.

Per quanto riguarda quest'ultima, l'art. 224 — la cui formulazione è stata modificata rispetto alla schema originario — contiene disposizioni non chiare e comunque contraddittorie.

Nel primo comma si prevede infatti che l'Ufficio provveda all'assolvimento dei propri compiti con le risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive e con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale. Nel secondo comma si prevede che il Ministero corrisponda annualmente all'Ufficio europeo dei brevetti “il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1”.

Sembra pertanto che i “corrispettivi per i servizi resi” consistano nelle “tasse” di cui al comma 2: in tal caso — considerato che attualmente le “tasse” previste per l'attività in argomento sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato —, si avrebbe una minore entrata cui sarebbe necessario fornire adeguata copertura.

Se invece il riferimento alle “tasse” di cui al comma 2 dipendesse soltanto da una infelice formulazione della norma, e le “tasse” stesse continuassero ad essere iscritte all'entrata del bilancio statale, resterebbe comunque il problema della copertura degli oneri per i nuovi compiti attribuiti all'Ufficio, in quanto le “risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive” non potrebbero essere che quelle misurate sulla legislazione vigente: in caso contrario — con un adeguamento cioè delle risorse stesse ai nuovi compiti — si avrebbe una sostanziale copertura a carico del bilancio, non consentita dalle norme vigenti.

4) Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n.42, disciplina — in attuazione della delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell'informazione contenuta

nell'art. 10, comma 1, della legge n. 229 del 2003 - l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

La legge di delega (art. 21) dispone che dall'esercizio della delega stessa non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e il decreto legislativo (art. 18, comma 6) conferma che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro, l'art.18 contiene alcune disposizioni finanziarie, secondo cui per il periodo di almeno due anni i costi delle infrastrutture condivise sono a carico del CNIPA a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato, mentre al termine di tale periodo una quota dei costi di tali infrastrutture è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati (l'altra quota è a carico dei fornitori proporzionalmente all'importo dei contratti); per quanto riguarda poi gli oneri derivanti dai collegamenti internazionali, dopo i primi due anni in cui sono a carico del CNIPA essi vengono totalmente posti a carico di ogni singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

Premesso che la relazione tecnica fornisce dati d'insieme sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato utilizzabili a copertura delle spese a carico del CNIPA, ma non fornisce quantificazioni sugli oneri specificamente destinati ad incidere sulle varie autorizzazioni di spesa, né sulla parte degli oneri stessi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del CNIPA, resta il fatto che mancano sufficienti informazioni sui volumi di spesa a carico delle Amministrazioni Pubbliche che saranno necessari, una volta concluse le operazioni tecniche di migrazione.

B) Decreti attuativi di direttive comunitarie.

Si tratta, come già accennato, di 16 decreti: di essi, tre (n. 332 e 333 entrambi del 20 dicembre 2004 e n. 36 del 21 febbraio 2005) contengono modifiche a precedenti decreti legislativi attuativi di deleghe della legge comunitaria 2002 e non presentano profili di rilievo finanziario.

Sei ulteriori decreti (n. 331 del 13 dicembre 2004, n. 335 del 24 dicembre, n. 338 del 22 dicembre, n. 12 del 10 gennaio 2005, n. 50 del 15 febbraio e n. 67 del 6 aprile)

attuano deleghe previste dall'art. 1 della legge comunitaria 2003 e comprese nell'elenco di cui all'allegato A; tale allegato, come è noto, comprende le direttive i cui schemi di attuazione vengono trasmessi ai competenti organi parlamentari soltanto quando prevedono il ricorso a sanzioni penali.

Anche questi decreti — per tre dei quali è comunque disposta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica — non presentano profili di rilievo finanziario: l'unica modesta eccezione è costituita, nell'ambito del decreto n. 331, che è peraltro tra quelli che contengono la clausola di invarianza finanziaria, dagli eventuali oneri organizzativi per le prove ed analisi che debbono essere condotte sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione vegetativa da parte di autorità statali o comunque di persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato.

I decreti legislativi che attuano direttive elencate nell'allegato B all'art. 1 della legge comunitaria 2003, e pertanto sottoposti al parere delle commissioni parlamentari, sono complessivamente quattro (n. 13 del 17 gennaio, n. 52 dell'8 marzo, n. 65 del 14 marzo e n. 66 del 21 marzo); tutti contengono la clausola di invarianza finanziaria ed in effetti, ad eccezione del decreto n. 66, non presentano profili di interesse finanziario.

Il decreto n. 66, relativo all'attuazione della direttiva 2003/17/CE in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel, prevede una serie di adempimenti di natura amministrativa, quali l'elaborazione da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente di relazioni annuali sulla qualità dei combustibili, da trasmettere al Parlamento e alla Commissione Europea (art. 7), l'attribuzione alle Agenzie delle dogane e alla Guardia di finanza di compiti d'accertamento delle infrazioni (art. 8, commi 1 e 5) e la istituzione di un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili (art. 10, comma 2).

Tutti questi nuovi compiti dovrebbero, a norma dell'art. 10, comma 5, essere svolti "con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente". Nessun ulteriore elemento è fornito al riguardo, tanto più che non si è provveduto alla compilazione di una relazione tecnica, e non è pertanto possibile non avanzare le più ampie riserve sulla effettiva assenza di oneri specie quando il nuovo assetto organizzativo opererà a regime.

I residui tre decreti legislativi (n. 38 del 28 febbraio, n. 59 del 18 febbraio e n. 70 del 21 marzo) attuano specifiche deleghe contenute nella legge comunitaria 2003.

In coerenza con la condizione di neutralità finanziaria apposta alle norme di delega e con le specifiche clausole in tal senso apposte ai singoli decreti, appare effettivamente da escludere l'onerosità per la finanza pubblica delle disposizioni in essi contenute.

Esclusa infatti qualsiasi onerosità derivante dal d.lgs. n. 70, che contiene soltanto disposizioni sanzionatorie per la violazione di regolamenti relativi ad alimenti e mangimi geneticamente modificati, e preso atto che gli obblighi e le facoltà di opzione in materia di applicazione dei principi contabili internazionali disciplinati dal d.lgs. n. 38 sono articolati in modo da evitare ricadute in termine di gettito, le uniche disposizioni che comportano spese sono contenute nel d.lgs. n. 59, che integra l'attuazione della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede l'istituzione di una commissione di alto livello, cui partecipa un elevato numero di soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle domande di autorizzazione integrata ambientale. La copertura dei relativi oneri è posta a carico dei richiedenti attraverso tariffe da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia.

Nonostante l'assenza di qualsiasi valutazione quantitativa nella relazione illustrativa al decreto (la relazione tecnica manca per l'asserita neutralità finanziaria), la modalità di copertura adottata appare comunque congrua, tanto più che viene opportunamente disposto il versamento degli importi delle tariffe al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2005**

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV.DL n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	316	30/12/04	2	04/01/05	273/04		Gov.
2	317	30/12/04	3	05/01/05		1	Gov.
3	321	29/12/04	14	19/01/05		2	Gov.
4	322	29/12/04	15	20/01/05		3	Gov.
6	323	29/12/04	16	21/01/05		4	Gov.
8	324	29/12/04	18 S.O.	24/01/05		5	Gov.
5	1	19/01/05	14	19/01/05	276/04		Gov.
7	4	21/01/05	16	21/01/05	277/04		Gov.
9	5	28/01/05	22	28/01/05	279/04		Gov.
10	6	28/01/05	22	28/01/05	281/04		Gov.
11	11	04/02/05	37	15/02/05			Parl.
12	15	11/02/05	42	21/02/05			Gov.
13	18	10/02/05	45 S.O.	24/02/05			Gov.
14	19	10/02/05	48 S.O.	28/02/05			Gov.
15	21	28/02/05	49	01/03/05	315/04	6-8	Gov.
16	23	10/02/05	50 S.O.	02/03/05			Gov.
17	24	10/02/05	50	02/03/05			Parl.
18	25	24/02/05	50	02/03/05			Parl.
19	26	01/03/05	50	02/03/05	314/04		Gov.
20	27	10/02/05	51 S.O.	03/03/05		9	Gov.
21	28	10/02/05	52	04/03/05		10	Gov.
22	29	10/02/05	52	04/03/05		11	Gov.
23	31	10/02/05	53	05/03/05		12	Gov.
24	32	01/03/05	57	10/03/05			Gov.
25	33	10/03/05	60	14/03/05	2/05	13-15	Gov.
26	37	18/03/05	65	19/03/05	3/05	16-18	Gov.
27	39	21/03/05	67	22/03/05		19-20	Parl.
28	40	24/03/05	70	25/03/05	8/05	21	Gov.
29	41	14/03/05	72	29/03/05		22	Gov.
30	43	31/03/05	75	01/04/05	7/05	23-37	Gov.
31	47	04/04/05	84	12/04/05			Parl.
32	48	31/03/05	86	14/04/05		38	Parl.
33	49	06/04/05	86	14/04/05			Parl.
34	53	15/04/05	90	19/04/05	14/05	39	Gov.
35	55	21/03/05	91	20/04/05			Gov.
36	56	31/03/05	91 S.O.	20/04/05		40-43	Gov.
37	57	07/04/05	92 S.O.	21/04/05			Gov.
38	58	22/04/05	93	22/04/05	16/05	44-45	Gov.
39	60	22/04/05	94	23/04/05	17/05		Gov.
40	61	15/04/05	95	15/04/05			Parl.
41	62	18/04/05	96 S.O.	27/04/05			Gov.
42	69	22/04/05	98	29/04/05			Parl.
43	71	29/04/05	99	30/04/05	22/05	46-50	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2005**

legge	2003	2004	2005	2006	2007	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
317		500.000	500.000	500.000			
321				5.615			5.615 *
322		24.450		24.450			24.450 **
323		22.760	22.760	22.760	22.760		22.760
324		15.080	15.080	15.080	15.080		15.080
21	436.608.843						
27		512.980	522.600	522.600	522.600		522.600
28		263.150	263.150	269.320	269.320		269.320
29		258.720	252.555	258.720	258.720		258.720
31		1.550.330	1.550.330	1.550.330	1.550.330		1.550.330
33		356.711.150	297.448.000	44.448.000			
37			299.492.695				
39			342.895.924				
40			10.000.000				
41			362.218	362.218	362.218		362.218
43		65.000.000	183.169.246	113.849.170	95.293.485	31.273.439 ***	42.924.436 ****
48			247.196	247.196	247.196		247.196
53			20.000.000				
56		15.500.000	32.594.061	17.394.061	15.394.061		15.394.061
58			410.000.000	508.070.000	508.070.000		508.070.000
71			143.890.000	22.000.000	22.000.000		
Totale		440.358.620	1.743.225.815	709.539.520	644.005.770	31.273.439	569.666.786

* Onere ogni quattro anni

** Onere ad anni alterni

*** Di cui € 28.333.439 per il solo anno 2008 e € 2.940.000 annui dal 2008 al 2017

**** Di cui € 18.783.436 a decorrere dal 2009

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA GENNAIO-APRILE 2005

	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:							
PARTE CORRENTE		3.147.470	37.870.950	29.313.350	30.283.285	100.615.055	2,53
C/ CAPITALE	436.608.843	372.211.150	263.178.000	68.203.000	24.600.000	1.164.800.993	29,31
TOTALE FONDI SPECIALI	436.608.843	375.358.620	301.048.950	97.516.350	54.883.285	1.265.416.048	31,84
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA		65.000.000	928.176.865	79.953.170	57.052.485	1.130.182.520	28,44
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE			350.000.000	448.070.000	448.070.000	1.246.140.000	31,36
ALTRE FORME DI COPERTURA			164.000.000	84.000.000	84.000.000	332.000.000	8,35
TOTALE	436.608.843	440.358.620	1.743.225.815	709.539.520	644.005.770	3.973.738.568	100,00

Tavola 4

TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2005

legge	2003		2004		2005		2006		2007	
	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale
317			500.000		500.000		500.000			
321							5.615			
322			24.450				24.450			
323			22.760		22.760		22.760		22.760	
324			15.080		15.080		15.080		15.080	
21		436.608.843								
27			512.980		522.600		522.600		522.600	
28			263.150		263.150		269.320		269.320	
29			258.720		252.555		258.720		258.720	
31			1.550.330		1.550.330		1.550.330		1.550.330	
33				356.711.150		297.448.000		44.448.000		
37					299.492.695					
39					342.895.924					
40						10.000.000				
41					362.218		362.218		362.218	
43				65.000.000	65.999.246	117.170.000	63.154.170	50.695.000	65.753.485	29.540.000
48					247.196		247.196		247.196	
53						20.000.000				
56				15.500.000	15.094.061	17.500.000	15.394.061	2.000.000	15.394.061	
58					410.000.000		508.070.000		508.070.000	
71					100.000	143.790.000		22.000.000		22.000.000
TOT.		436.608.843	3.147.470	437.211.150	1.137.317.815	605.908.000	590.396.520	119.143.000	592.465.770	51.540.000

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2004, n. 317

Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 500.000
II	ANNO	2005	Importo € 500.000
III	ANNO	2006	Importo € 500.000

CORR. TEMP.